



COMUNE DI CANDIOLO

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 36

OGGETTO: Adozione della variante parziale n. 8 al P.R.G.C. con verifica di assoggettabilità alla V.A.S. ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L.R. n.56/77 e s.m.i.

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, addì **VENTINOVE**, del mese di **LUGLIO**, alle ore **18:00**, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio, con avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica, di Prima convocazione, IL **CONSIGLIO COMUNALE**, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
BOCCARDO STEFANO	Sì	RUGGIERO MONIA TAMARA	Sì
FIUME TERESA	No	MELINO FIORENZO	Sì
SPATRISANO ANTONIO	Sì	PELLEGRINI GIOVANNA	Sì
LAMBERTO CHIARA	Sì	SILANO GIUSEPPE	Sì
DI TOMMASO GIOVANNI	Sì		
ROLLE' MICHELE	Sì		
PIAZZA GIUSEPPE	Sì		
CANARECCI ALBERTO	Sì		
MAINA PIERO	Sì		
		Totale Presenti	12
		Totale Assenti	1

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale, Dott. **CATTI Giulio**, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.

Dato atto che i componenti del Consiglio Comunale e il Segretario Comunale si trovano presso i rispettivi domicili e sono collegati in videoconferenza utilizzando l'applicativo "GoToMeeting" su dispositivi elettronici nella loro disponibilità, e che la seduta si svolge in conformità ai criteri di trasparenza e tracciabilità per le sedute in videoconferenza del Consiglio Comunale da svolgersi fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 approvati con provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale in data 20.03.2020, pubblicato in pari data all'Albo Pretorio on-line al n. 242 di registro, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **SPATRISANO ANTONIO**, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che è pervenuta la proposta di deliberazione n° 44 del 19/07/2021 dell'AREA TECNICA avente per oggetto: **“ADOZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE N. 8 AL P.R.G.C. CON VERIFICA DI ASSOGETTABILITÀ ALLA V.A.S. AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 5, DELLA L.R. N.56/77 E S.M.I.”** unita al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il T.U. Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti gli articoli 67 ss. del Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 10 marzo 2016;

Udito il Consigliere Rollè, il quale

RELAZIONE SULLA PROPOSTA

esponendo come la variante riguardi due aree. La prima è la zona C5 a sud dell'abitato, tra i campi sportivi e la via Pinerolo, di circa 5000 mq, che era destinata a RSA. La destinazione di tale area non ha mai trovato attuazione in oltre 20 anni, in quanto è stata giudicata dagli operatori del settore troppo piccola e inidonea. Sarebbe stata adatta solo a 60 posti letto, inidonea per la sostenibilità economica dell'attività. Ora si decide una nuova destinazione, ma sempre restando nell'ambito delle attrezzature sociali e sportive. Si dà la possibilità al CISA di realizzare un centro diurno per anziani, come ce ne sono a Nichelino, Vinovo e None. Sono previsti due piani fuori terra, con possibilità di realizzare una sala polifunzionale all'interno. La SLP diviene ora di 600 mq, in riduzione rispetto ai precedenti 2500 mq. Nell'area, in base all'art. 22 della L.R. n. 56/77, è possibile anche realizzare delle strutture sportive. L'area limitrofa destinata ad area sportiva è ormai saturata: in sede di nuovo bando per la concessione del “Candiolo village” sarebbe così possibile proporre anche delle migliorie e l'ampliamento dell'impianto. La seconda zona di intervento è la I6, zona dell'ex macello. Il Comune ha lì un'area dismessa che così viene trasformata da artigianale ad agricola. La fascia di rispetto del fiume Chisola impedisce comunque già ora l'edificazione. Al riguardo, l'ammontare esatto dei metri quadrati di superficie ora è corretto, mentre rammenta che in occasione del precedente consiglio la proposta era stata ritirata per un errore nella sua quantificazione. Ora l'area sarà cedibile con IVA al 4% invece che al 22%. Il Comune ha acquisito l'area dal fallimento Campagnolo. L'area doveva essere destinata a servizi, ma con la delibera n. 27 del 2000 era stata scambiata con un'altra, senza che poi vi fosse però alcuna trasformazione cartografica nel piano regolatore. Sono infatti sempre state fatte delle varianti parziali al P.R.G.C., mentre l'unica variante strutturale che poteva prendere atto della delibera del 2000 e quindi scambiare l'area in accordo a quanto deliberato era quella del 2012: in tale sede tuttavia ciò non è stato fatto e l'area era rimasta sulla carta come area edificabile artigianale anziché destinata a servizi;

Udito l'intervento dell'Ing. Ferrato, progettista della variante, presente alla seduta e resa su invito del Sindaco, il quale si richiama a quanto detto dal consigliere Rollè e precisa che la zona C5 aveva la stessa destinazione come articolo 22 ma aveva un vincolo a RSA, quindi non è necessaria una modifica cartografica ma solo una modifica di scheda. In merito all'ambito I6, lo stralcio complessivo è di circa 23.000 mq, non solo in proprietà comunale ma anche comprensivi di una più piccola proprietà di RFI. Sul piano ambientale, come già accennato nella precedente seduta, la soluzione è univocamente migliorativa, in quanto comporta un minor consumo di suolo rispetto alla situazione preesistente;

Udito l'intervento del consigliere Melino, che dice di essere d'accordo nel merito della proposta, era qualcosa che comunque si voleva attuare e va bene la correzione rilevata sulla superficie;

Udito l'ulteriore intervento del consigliere Rollè, che precisa, sull' "errore" del 2012, che lo stesso non era imputabile all'amministrazione dell'epoca;

Esauriti gli interventi e le dichiarazioni di voto;

Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia e il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 2000;

Visto il parere favorevole del Segretario Comunale, rilasciato ai sensi dell'art. 52 comma 2 dello Statuto;

Ritenuto di provvedere in merito;

Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta e

IL CONSIGLIO COMUNALE

con il seguente risultato espresso in forma palese per alzata di mano

CONSIGLIERI PRESENTI	N. 12
CONSIGLIERI VOTANTI	N. 12
VOTI FAVOREVOLI	N. 12
VOTI CONTRARI	N. 0
ASTENUTI	N. 0

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n 44 del 19/07/2021 dell'AREA TECNICA avente per oggetto: **“ADOZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE N. 8 AL P.R.G.C. CON VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA V.A.S. AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 5, DELLA L.R. N.56/77 E S.M.I.**

Successivamente, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano, con il seguente risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI	N. 12
CONSIGLIERI VOTANTI	N. 12
VOTI FAVOREVOLI	N. 12
VOTI CONTRARI	N. 0

ASTENUTI

N. 0

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000



COMUNE DI CANDIOLO

Città Metropolitana di Torino

PROPOSTA N 44

CONSIGLIO COMUNALE

DI DELIBERAZIONE DA PARTE DELL' SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

L'ASSESSORE

L'ISTRUTTORE

CANDIOLO, LI 19/07/2021

OGGETTO: Adozione della variante parziale n. 8 al P.R.G.C. con verifica di assoggettabilità alla V.A.S. ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L.R. n.56/77 e s.m.i.

Premesso che:

il Comune di Candiolo è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato con D.G.R. n. 89-30562 del 25/07/1989 e modificato con:

- ✓ Variante strutturale n.1 ex art.17, Lur 56/77, approvata con DGR n. 66-1523 del 12.11.1990;
- ✓ Variante strutturale n.2 ex art.17, comma 4, Lur 56/77, approvata con DGR n.5-3971 del 24.9.2001;
- ✓ Variante ex art.17, comma 7, Lur 56/77 n. 1, approvata con DCC n.29 del 21.5.2002;
- ✓ Variante ex art.17, comma 7, Lur 56/77 n. 2, approvata con DCC n.64 del 21.10.2002;
- ✓ Variante ex art.17, comma 7, Lur 56/77 n. 3, approvata con DCC n.29 del 26.5.2006;
- ✓ Variante ex artt.17 e 40, Lur 56/77, approvata con DGR n. 10-9528 del 2.9.2008;
- ✓ Variante ex art.17, comma 7, Lur 56/77 n. 4, approvata con DCC n.57 del 28.9.2010;
- ✓ Variante ex art.17, comma 7, Lur 56/77 n. 5, approvata con DCC n.31 del 31.7.2013;
- ✓ Variante Strutturale n.3 L.R.1/07, approvata con DCC n.1 del 12.2.2014;
- ✓ Variante ex art.17, comma 5, Lur 56/77 n.6, approvata con DCC n.55 del 30/11/2015;
- ✓ Variante ex art.17, comma 7, Lur 56/77 n.7, approvata con DCC n.19 del 26/7/2018;
- ✓ Variante "semplificata" ex art.17bis, approvata con DCC n.49 del 30/9/2019,

Rilevato che:

- sul territorio comunale non è presente una struttura adibita a Centro Diurno per l'accoglienza di anziani e/o disabili;
- l'Amministrazione comunale ha formalizzato, al CISA 12 di Nichelino, l'intenzione di procedere all'acquisizione di un terreno, mantenendone in capo al Comune la nuda proprietà e cedendone, al CISA 12, il diritto di superficie;
- è, quindi, necessario individuare un ambito atto alla funzione, tenendo conto che il P.R.G.C. vigente non dispone di aree urbanisticamente predisposte al tipo di intervento e che l'operazione urbanistica di cui sopra è realizzabile attraverso la procedura prevista dall'art.17, comma 5, L.R.56/77;

Dato atto che:

- con determinazione Reg.gen.n.298 del 25.9.2020 è stato conferito l'incarico per la predisposizione della Variante allo "Studio Mellano Associati", nella persona dell'ingegnere Giorgio Sandrone;
- con determinazione Reg.gen.n.172 del 17.5.2021 si è preso atto della modifica della ragione sociale dello Studio incaricato, da "Studio Mellano Associati" a "Smaprogetti";

Considerato che:

- l'obiettivo principale della Variante è costituito dall'individuazione di un ambito urbanistico adatto a realizzare una struttura da destinare a Centro Diurno per l'accoglienza di anziani e/o disabili, in collaborazione con il CISA 12 di Nichelino;
- secondariamente, cogliendo l'occasione rappresentata dall'iter di Variante avviato, si intende ricondurre alla originaria destinazione agricola una porzione di area produttiva facente parte di un comparto parzialmente inattuato;

Tenuto conto che la presente proposta era già stata formulata sulla base degli elaborati presentati in data 17.6.2021, prot.6375 e che, in considerazione della necessità di ridefinire alcuni elementi progettuali, la stessa era stata ritirata come da D.C.C. n.28 del 28.6.2021;

Visti gli elaborati costituenti la Variante Parziale n.8 al P.R.G.C. vigente, nella forma ridefinita trasmessa dallo studio Smaprogetti con nota prot.n.7713 del 23.7.2021 e formati da:

- Elaborato 1 - Relazione Illustrativa della Variante parziale n.8;
- Elaborato 2 - Norme tecniche di attuazione - Documento coordinato del P.R.G.C. vigente con le modifiche inserite con la Variante parziale n.8 (stralcio);
- Tavola 1- Assetto urbanistico e azzonamento del territorio comunale - scala 1:5.000;
- Tavola 2.1- Assetto urbanistico - Azzonamento (centro abitato) - scala 1:2.000;
- Documento tecnico di Verifica di Assoggettabilità a V.A.S..

Valutato che i documenti progettuali presentati sono conformi agli obiettivi determinati dall'Amministrazione comunale;

Visto l'art.17, comma 5 della L.R. n.56/77, che individua le condizioni per qualificare una Variante come "parziale";

Visto il successivo comma 7, ai sensi del quale la deliberazione di adozione della Variante parziale deve contenere:

- la puntuale elencazione delle condizioni per cui la Variante è classificata come "parziale";
- un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del P.R.G.C. vigente,
- l'evidenziazione del rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f) riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga;

Ritenuto che la Variante parziale 8 in oggetto rientri nel campo di applicazione della citata norma in quanto:

- a) l'impianto strutturale del P.R.G. vigente non è stato modificato in quanto le modifiche normative apportate risultano conformi alla struttura del piano regolatore e integrate nel quadro normativo esistente;
- b) non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale e non genera situazioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale, non ricade all'interno di vincoli nazionali e regionali posti a tutela di emergenze storiche, artistiche, paesaggistiche, ambientali e idrogeologiche, e di conseguenza non sono state apportate variazioni ai suddetti strumenti urbanistico- ambientali;
- c) non riduce la quantità globale delle aree a servizi di cui all'articolo 21 e 22, che risultano pari a quelle previste dal PRGC vigente;
- d) non aumenta la quantità globale delle aree a servizi di cui all'articolo 21 e 22, che risultano pari a quelle previste dal PRGC vigente;
- e) non interviene sulla capacità insediativa residenziale prevista dal P.R.G.C. vigente, pertanto non si apportano modifiche alla CIRT di piano regolatore;

- f) riduce l'area a destinazione produttiva I6, pertanto non incrementa né le superfici territoriali delle aree a destinazione produttiva, direzionale, commerciale, turistico-ricettiva né gli indici ad esse afferenti previsti dal P.R.G.C. vigente;
- g) non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal P.R.G.C. vigente;
- h) non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'art. 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

Inoltre, come richiesto all'art.17 comma 6 della L.R.56/77 s.m.i. la Variante parziale 8 non prevede l'introduzione di previsioni insediative.

In merito a quanto prescritto all'art.17 della L.R. 56/77, le modifiche apportate dalla Variante parziale 8 rientrano nelle indicazioni di cui al comma 5 e, data la loro limitatezza, esse hanno rilevanza esclusivamente circoscritta al territorio comunale; ne consegue una compatibilità della Variante con i piani sovracomunali vigenti, come esplicitato nell'analisi del capitolo 3 della Relazione Illustrativa.

Evidenziato, ai sensi dell'art.15, comma 15, lett.a) della L.R.56/77, che la capacità insediativa residenziale definitiva di cui all'art.20 della stessa Legge, è pari a: 7719 abitanti e pertanto, il saldo, compresi gli standard urbanistici, risulta invariato rispetto ai contenuti della Variante Strutturale n.3 L.R.1/07, approvata con DCC n.1 del 12.2.2014;

Richiamato il comma 8 della L.R. n. 56/77, ai sensi del quale le varianti di cui ai commi 4 e 5 sono sottoposte a verifica di assoggettabilità alla V.A.S. e nel caso in cui il P.R.G.C. oggetto di variante sia stato sottoposto alla V.A.S., la verifica di assoggettabilità e la eventuale V.A.S. sono limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di precedente valutazione;

Vista la L.R. n.40 del 14.12.1998 e s.m.i. "disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", ed in particolare l'art.20 inerente la compatibilità dei Piani e dei Programmi;

Visto il D.Lgs. n.152 del 3.4.2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale", e in particolare la parte seconda, sostituita integralmente dal D.Lgs n.4 del 16.1.2008 inerente le procedure per la Valutazione Ambientale Strategica, in recepimento della direttiva Comunitaria 2001/42/CE del 27.6.2001;

Preso atto inoltre che sulla base del P.R.G.C. vigente, ai sensi dell'art.17 comma 8 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii. la presente Variante parziale deve essere sottoposta alla Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica);

Dato atto che nel presente procedimento V.A.S. i soggetti coinvolti sono i seguenti:

- Autorità proponente: Comune di Candiolo;
- Autorità procedente: Comune di Candiolo;
- Autorità competente per la V.A.S.: Comune di Candiolo;

Soggetti competenti in materia ambientale, individuati con apposita Delibera di Giunta:

- Città Metropolitana di Torino – Servizio Valutazione Impatto Ambientale;
- A.S.L. TO5;
- A.R.P.A. – Agenzia Regionale Protezione Ambiente di Torino.

Precisato che ai fini del procedimento di verifica di V.A.S., il Comune di Candiolo è dotato di Organo tecnico comunale di V.A.S., istituito ai sensi dell'art.7 della L.R.40/98.

Dato atto che la presente Variante parziale n.8 al P.R.G.C. e la Relazione Tecnica di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. sono compatibili e coerenti con gli strumenti di pianificazione territoriale e ambientale sovracomunali nonché ai piani settoriali vigenti, in particolare con il P.T.C.2, il P.T.R. e il P.P.R.;

Tutto ciò premesso e considerato

PROPONE

di adottare, ai sensi dell'art.17, comma 7 della L.R. n.56/77 e ss.mm.e ii., la Variante parziale n.8 al P.R.G.C. costituita dai seguenti elaborati:

- Elaborato 1 - Relazione Illustrativa della Variante parziale n.8;
- Elaborato 2 - Norme tecniche di attuazione - Documento coordinato del P.R.G.C. vigente con le modifiche inserite con la Variante parziale n.8 (stralcio);
- Tavola 1- Assetto urbanistico e azzonamento del territorio comunale - scala 1:5.000;
- Tavola 2.1- Assetto urbanistico - Azzonamento (centro abitato) - scala 1:2.000;
- Documento tecnico di Verifica di Assoggettabilità a V.A.S..

Di dare atto che:

- a. si intendono soddisfatte tutte le condizioni poste dai commi 5, 6, 7, 8 e 11 dell'art.17 della Legge regionale n.56/77 e ss.mm.ii. così come dettagliato in premessa;
 - b. ai sensi dell'art.15, comma 15, lett.a) della L.R.56/77, la capacità insediativa residenziale definitiva di cui all'art.20 della stessa Legge, è pari a: 7719 abitanti;
- pertanto, il saldo, compresi gli standard urbanistici, risulta invariato rispetto ai contenuti della Variante Strutturale n.3 L.R.1/07, approvata con DCC n.1 del 12.2.2014;

Di dichiarare che la presente Variante, con riferimento agli ambiti oggetto della modifica, è conforme e coerente agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica sovracomunali nonché ai piani settoriali vigenti, in particolare con il P.T.C.2, il P.T.R. e il P.P.R.;

Di dare atto che la presente Variante viene assoggettata alla procedura V.A.S. con lo svolgimento della verifica di assoggettabilità alla V.A.S. contestualmente alla fase di adozione della Variante stessa con la Relazione Tecnica, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, così come previsto dalla D.G.R. n.25-2977 del 29.02.2016 *“disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica”* e in particolare Allegato 1, modello “J1”;

Di precisare che le previsioni e modificazioni contenute nella presente Variante parziale n.8 al P.R.G.C. vigente risultano coerenti con il Piano Paesaggistico Regionale approvato con D.C.R.n.233-35836 del 03.10.2017, così come specificato nella Relazione Illustrativa e nella Relazione Tecnica di Assoggettabilità V.A.S.;

Di dare mandato al Responsabile del Procedimento di dare seguito ai procedimenti derivanti dal presente atto e in particolare:

- ✓ la pubblicazione degli elaborati costituenti la presente Variante sul sito internet comunale e sull'Albo Pretorio informatico comunale per trenta giorni consecutivi, dando atto che dal

quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione chiunque potrà presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse anche in campo ambientale;

- ✓ di procedere a pubblicare apposito Avviso di avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità a V.A.S. della Variante parziale n.8 al P.R.G.C. vigente;
- ✓ di trasmettere la presente documentazione alla Città Metropolitana di Torino, A.S.L. TO5 ed all'A.R.P.A. di Torino per acquisire il parere di competenza anche in campo ambientale.

Considerata l'urgenza specifica, si rende, la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art.134 del T.U.E.L. 18.08.2000 n.267.

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Firmato digitalmente
SPATRISANO ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
Dott. CATTI Giulio

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge

Candiolo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE